

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 852

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANFROI, LEONI, TABLADINI, ZILLI,  
SCAGLIONE, PERIN, PISATI, BOSCO e MANARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1992**

---

**Norme per il recupero da parte degli sportivi professionisti del  
periodo previdenziale in cui ebbero rapporto contributivo con  
la SPORTASS**

---

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1126, la SPORTASS (Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi) fu autorizzata ad esercitare forme previdenziali a favore di sportivi professionisti, atleti ed ausiliari.

In base a questo decreto la SPORTASS provvede quindi ad istituire al proprio interno il nuovo settore di attività (Fondo di previdenza sportivi professionisti).

Essendo stata sottoposta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, alle procedure previste per gli enti del cosiddetto settore pubblico allargato, fu confermata quale istituzione «necessaria» con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, in sede di legislazione delegata, e classificata fra gli enti che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e di previdenza.

Il predetto Fondo di previdenza, istituito già nel 1967 per pugili e ciclisti professionisti, aveva ricevuto numerose adesioni.

Per effetto della legge 23 marzo 1981, n. 91, tuttavia, gli sportivi professionisti sono stati iscritti al fondo di previdenza obbligatorio dell'ENPALS (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

Non si vede dunque per quale ragione si sia provveduto con decreto delegato ad inserire la SPORTASS fra gli enti che forniscono forme obbligatorie di assistenza

e previdenza e non si sia poi perfezionato tale indirizzo inserendo nel diritto positivo italiano norme che rendessero effettivamente obbligatorie le prestazioni della SPORTASS, trasferendo, anzi, le attività da essa gestite ad altra assicurazione.

A decorrere quindi dall'entrata in vigore della legge n. 91 del 23 marzo 1981, il Fondo di previdenza sportivi professionisti gestito dalla SPORTASS ha continuato a funzionare, ma con carattere facoltativo.

Per motivi di giovane età, di probabile trascuratezza o per mancanza di informazioni in merito al cambiamento che con la legge n. 91 si verificava, molti sportivi professionisti, le cui società fino allora avevano versato contributi alla SPORTASS, non proseguirono con contribuzioni volontarie e oggi si trovano nella condizione di veder sprecate a tutti gli effetti le annualità contributive versate sul Fondo in oggetto.

Non dobbiamo dimenticare che molti di questi giovani hanno rappresentato l'Italia vestendo la maglia azzurra, e non sempre il vestire l'azzurro è sinonimo di grandi guadagni e cioè di un futuro agiato, o quantomeno dotato di certezze.

Il presente disegno di legge mira in effetti a sciogliere tale nodo, dando la possibilità a coloro che non continuarono con versamenti contributivi volontari di poter recuperare gli anni in cui versarono alla SPORTASS.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Gli sportivi professionisti, già iscritti al Fondo di previdenza sportivi professionisti gestito dalla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), che, per effetto della legge 23 marzo 1981, n. 91, a decorrere dall'anno 1981, hanno cessato la contribuzione a detta Cassa di previdenza per iscriversi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), possono a richiesta riscattare il periodo di assicurazione alla SPORTASS, qualora questa contribuzione non abbia dato luogo a prestazioni o a prosecuzione volontaria o a restituzione all'assicurato.

**Art. 2.**

1. La SPORTASS è tenuta a trasferire all'ENPALS i contributi versati, maggiorati dall'interesse legale, e a comunicare i periodi a cui essi si riferiscono.

**Art. 3.**

1. L'ENPALS provvede ad accreditare i contributi di cui all'articolo 2 e a ricalcolare l'anzianità contributiva sulla base dei dati ricevuti dalla SPORTASS.

**Art. 4.**

1. Ai fini del riscatto, l'importo di ogni annualità contributiva trasferita dalla SPORTASS deve essere ricalcolato sulla base della normativa relativa all'ENPALS e maggiorato degli interessi legali.

2. Eventuali differenze debitorie devono essere poste a carico dell'assicurato e possono essere dilazionate fino a quindici rate quadrimestrali. Le eventuali differenze a credito devono essere rimborsate.